

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO R.C.AUTO 2008

100,00	Premio totale versato dall'assicurato comprensivo dell'imposta governativa e di ogni altro onere.
10,16	Imposta governativa del 12,5% calcolata sul premio imponibile.
8,54	Servizio Sanitario Nazionale 10,5%.
81,30	Premio imponibile.
1,93	Parte del premio imponibile destinata al FGVS: 2,5% al netto degli oneri di gestione (5,34%) trattenuti dalle imprese.
79,37	Premio effettivamente assoggettato a provvigioni.

Art. 9 Regolamento ISVAP N.23/2008
(Obblighi informativi a carico degli intermediari)

1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico l'informativa riguardo alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti. L'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali.
2. Qualora l'intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attività per altro intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa, l'informativa di cui al comma 1 riguarda il livello provvigionale percepito da quest'ultimo.
3. L'informativa di cui al comma 1, redatta in modo chiaro, con caratteri idonei e in forma tale da consentire l'immediata confrontabilità dei livelli provvigionali percepiti dagli intermediari, è fornita:
 - a) tramite affissione o adozione di altri idonei strumenti di visualizzazione, presso i locali dell'intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico;
 - b) mediante adeguata evidenziazione nell'ambito del sito internet eventualmente allestito dall'intermediario medesimo.
4. Prima della sottoscrizione del contratto, l'intermediario consegna al contraente un documento contenente le informazioni di cui al comma 1, redatto secondo le indicazioni di cui ai commi 2 e 3. La consegna del documento deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente e di cui l'intermediario conserva una copia. In caso di attività di intermediazione con tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari osservano le disposizioni di cui all'articolo 60, commi 2 e 3, del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006.
5. Per le finalità di cui al comma 4, l'intermediario utilizza il modello n. 7B allegato al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006.